

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

CIRCOLARI E COMUNICAZIONI DALLA SCUOLA FUORI DALL'ORARIO DI SERVIZIO. DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE. Troviamo tale definizione nel CCNL 2016 all'art. 22 c. 4 c8): "Sono oggetto di contrattazione integrativa – a livello di singola istituzione– i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)".

I punti imprescindibili del diritto alla disconnessione.

Il lavoratore dipendente non dovrà rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; Non si è responsabili del mancato malfunzionamento della rete che crea disagi soprattutto quando i docenti devono usare il registro elettronico e sono costretti a continuare il lavoro da casa;

È la contrattazione della scuola a definire regole certe e fasce orarie protette in cui il personale dovrà essere reperibile. Il contratto integrativo di istituto contiene le disposizioni sul diritto alla disconnessione. La contrattazione integrativa di istituto è avviata entro il 15 settembre e la sua durata, ai sensi dell'art. 7 c.6 e 7 del CCNL; non può protrarsi oltre il 30 novembre. I predetti commi prevedono il protrarsi del negoziato al massimo di 60 o 90 giorni, nei casi in cui non si raggiunga l'accordo. Il contratto ha durata triennale. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, invece, possono essere oggetto di negoziato annuale.

Contrattazione di Istituto al via, su quali materie. Quando il DS può decidere da solo.

I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio sono declinati nel Contratto integrativo di istituto, documento strategico delle istituzioni scolastiche sottoscritto dal DS, le RSU e i Rappresentanti Sindacali Provinciali presenti. È necessario da parte delle istituzioni trovare modalità di comunicazione condivise e rispettose delle "libertà fondamentali delle persone". Quindi il diritto alla disconnessione dei docenti va garantito, favorendo una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Il DS è responsabile dell'organizzazione e funzionamento del proprio istituto, quindi in sede di contrattazione integrativa, in accordo con le parti sindacali potrà disporre che l'utilizzo dei dispositivi "informali" come le chat di messaggistica Whatsapp o Telegram possa essere adoperato nei casi di comunicazioni tempestive e urgenti non in sostituzione dei canali istituzionali quali email scolastica, sito web/circolari e registro elettronico, ma a corredo di quest'ultime.

Nulla vieta durante la contrattazione integrativa di istituto, con specifiche norme pattizie, di declinare giorni e orari in cui utilizzare i canali non istituzionali, ad esempio escludendo il giorno libero, i festivi o le ore serali oltre le 19.00. Tutto ciò, però, salvo comunicazioni urgenti; non è auspicabile da parte delle RSU porre limiti ideologici o di convenienza; ne risentirebbe l'efficienza dell'organizzazione ed il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica. Inoltre è possibile stabilire che l'utilizzo dei canali istituzionali, in primis le circolari sul sito web, sia anch'esso regolato secondo determinati orari, prevedendo la pubblicazione delle medesime solo durante l'orario di servizio, tranne in casi sporadici di urgenza o emergenza.

L'utilizzo di Whatsapp per comunicazioni, circolari, organizzazione delle attività scolastiche. Non è possibile utilizzare WhatsApp, in sostituzione degli adempimenti previsti dalla legge, quale ad esempio la pubblicazione sul sito web istituzionale

della scuola di una circolare. La via da percorrere è quella sussidiaria non suppletiva, come detto sopra. Ciò a vantaggio di una più immediata diffusione della medesima, ma tenendo ben a mente che le vie classiche di comunicazione restano il registro elettronico, la email istituzionale, il sito web. Alcune precisazioni:

Non è previsto dal CCNL l'utilizzo di Whatsapp e del cellulare; ma è previsto si possano concordare, tramite criteri specifici inseriti all'interno del contratto integrativo di istituto, modalità di comunicazioni, tra i lavoratori della scuola, non istituzionali quali chat di messaggistica, Whatsapp, Telegram etc; garantendo naturalmente il diritto alla disconnessione.

È obbligatorio far parte dei gruppi di messaggistica relativi alle attività scolastiche del proprio istituto, se, in merito, sono previste e declinate delle norme pattizie nel contratto integrativo. In alcune scuole è prassi approvare un regolamento interno sull'utilizzo dei canali non istituzionali, approvato dagli organi collegiali.

Esempi regolamento e circolare sull'utilizzo delle app di messaggistica e sul più generale diritto alla disconnessione

Un esempio di regolamento sull'utilizzo delle applicazioni di messaggistica

“Codice di comportamento”:

Postare solo messaggi attinenti alla scuola e all'attività didattica

Osservare il diritto alla disconnessione (contatti fino alle 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo comunicazioni urgenti da parte del DS o delegati/collaboratori)

Limitare il numero di post

Evitare post e commenti su eventi specifici avvenuti all'interno dell'Istituzione

Utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e che non dia spazio a fraintendimenti

Evitare conversazioni che manchino di rispetto o siano ambigue nei confronti degli altri membri del gruppo o di persone assenti.

Un esempio di circolare con oggetto: Diritto alla disconnessione

“Si ricorda che ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera C 8 CCNL Scuola 2018, tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela della propria vita familiare dalla invasività dell'ambiente lavorativo. Pertanto, come stabilito nella contrattazione d'istituto, i lavoratori assicurano la reperibilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 17,30 salvo situazioni di emergenza connesse ai compiti specifici. Oltre questa fascia oraria è possibile utilizzare forme di comunicazione asincrone (messaggistica, e-mail) che garantiscono al lavoratore la piena libertà di scegliere i tempi di lettura e di replica.

Si rammenta, altresì, che i canali informatici devono essere finalizzati ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione educativa e di istruzione. Pertanto, come stabilito nella contrattazione d'istituto, i lavoratori assicurano la reperibilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 17,30 salvo situazioni di emergenza connesse ai compiti specifici.

...è difficile stabilire quali siano le situazioni di emergenza. Molto spesso i regolamenti e le circolari sulla materia di disconnessione non declinano nel dettaglio le specifiche situazioni di urgenza, ma restano nel vago. L'efficienza e l'efficacia della PA, in ogni caso, sono responsabilità a carico del DS che utilizzerà i suoi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, organizzando l'attività scolastica al fine di garantire una proficua offerta formativa.

Il tutto deve essere svolto nella piena collaborazione con gli Organi collegiali, nel rispetto delle competenze di quest'ultimi e nell'osservanza di quanto pattuito in sede di contrattazione integrativa di istituto. Anche per quanto riguarda la convocazione

degli Organi Collegiali la normativa è abbastanza povera in tal senso. La CM n.105/1975 riporta: “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. Ma se non viene rispettato tale termine non vi sono conseguenze per gli organi dirigenziali i quali hanno sempre cura di mediare con le parti facendo sì che nei regolamenti collegiali o in contrattazione di istituto, vi sia sempre quel “tranne in situazioni di urgenza o emergenza”.

Un caso concreto. Capita che le circolari abbiano una datazione che precede di diversi giorni la data di pubblicazione sul sito, in modo da far sembrare il preavviso dato per le eventuali riunioni, cambi di orario o altro più che adeguato. In tal caso si parla di Attestazione del falso, in quello che è un atto organizzativo-amministrativo interno, da parte del Dirigente di una PA. Se così fosse, sarebbe gravissimo, e la questione andrebbe approfondita per vie legali.